

## ATTUALITÀ

---

**ALFREDO GAITO**

### **La crisi della giustizia penale e le remore a riformare l'Ordinamento Giudiziario**

Introduzione a un dibattito sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni membri togati del C.S.M. e sulla necessità di procedere alla riforma dell'Ordinamento Giudiziario.

*Criminal justice crisis and hesitations to reform Judiciary*

*Introduction for debate on judicial events that involved some togated members of C.S.M. and on need to proceed with the reform of Judiciary.*

Eh...

Da dove cominciare, a fronte della crisi istituzionale innescata dalla torbida vicenda delle nomine ai vertici di alcuni uffici di procura di importanza capitale? Dico subito che alla Rivista non interessa la notizia in se, non interessano gli scandali al sole e neppure interessano gli scenari futuribili da incubo giudiziario. Quello della presunzione di innocenza è principio che non ammette cedimenti.

Il discorso deve essere affrontato in maniera spersonalizzata e in prospettiva di sistema.

Il tema del C.S.M., in particolare, e quello dell'Ordinamento Giudiziario, più in generale, non sono tra i più coltivati in una letteratura pure assai vasta come quella della giustizia penale. Anche il Legislatore di turno (quale che sia), sempre interventista e disinvolto nel manipolare istituti e meccanismi della giustizia penale sostanziale e processuale, evita accuratamente di impegnarsi in una riforma ordinamentale moderna, finalmente al passo con i tempi.

Sappiamo bene il perché: qualunque Governo rischierebbe di «saltare» se andasse a sfiorare il tema della separazione delle carriere e della neutralità dei meccanismi di assegnazione delle cause penali ovvero i criteri di selezione e di idoneità dei magistrati per questa o quella funzione, e specialmente i meccanismi per l'approdo in Cassazione. È già accaduto in passato e quegli spettri ricorrenti...

Ma adesso il Paese è casualmente (o forse no, ma non importa: rileva il dato oggettivo, ben oltre l'occasione contingente) in condizione di voltare pagina.

La grande occasione perduta era stata quella della riforma del Codice di procedura penale del 1988. E con rammarico io stesso avevo stigmatizzato l'abdicazione colpevole da parte dei politici del tempo a completare la riforma codicistica con l'ammodernamento radicale delle norme ordinamentali. Epperò con (ancora giovanile) fiducia avevo annotato, come già un tempo Napoleone, «*L'intendenza seguirà*».

Mi sbagliavo.

Purtroppo la riforma del Codice non ha avuto seguito; anzi l'accusatorio a metà ha molto rischiato tra la introduzione del doppio binario e le alterne vicende dell'art. 513 c.p.p. fino alle stranezze dogmatiche della recente sentenza n. 132 della Corte costituzionale. D'altronde, i trent'anni del Codice Vassalli sono una storiografia di riforme fallite, di riforme mancate, di riforme inattuatae.

Adesso è il momento di dire basta.

Perché è ora di riaffermare forte e chiaro alcuni punti fermi sui quali la dottrina finge di avere scarsa memoria e pochissimo interesse: il processo penale si incarna in un sistema di norme di rito ed ordinamentali attraverso le quali lo Stato autolimita il proprio potere di imperio dettando a sé stesso le regole che sarà tenuto a rispettare al momento di perseguire i cittadini sospettati di aver commesso uno o più reati. Difatti, lo svolgimento della contesa giudiziaria viene disciplinato in forza di leggi alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti che vi partecipano: sia quelli portatori degli interessi in collisione (polizia giudiziaria, pubblico ministero, parte civile, imputato), sia quelli investiti del potere di risolvere il contrasto stesso (giudici di merito e giudice di legittimità).

Le norme processuali e quelle ordinamentali anziché porre quei divieti di azione che contrassegnano il contenuto tipico dei precetti limitativi di libertà, si concretano di regola nella prescrizione tecnica di condotte ovvero nell'imposizione di canoni di comportamento, da porre in essere in un certo modo, entro il limite stabilito, e nel rispetto della sfera di azione degli altri soggetti, se si vogliono conseguire le finalità assegnate.

Le norme di procedura e quelle ordinamentali, in definitiva, sono accorgimenti tecnici irrinunciabili per predeterminare non solo il comportamento dei soggetti privati portatori degli interessi in conflitto, ma anche il comportamento di tutti i soggetti pubblici operanti nel processo penale, e segnatamente anche dei pubblici ministeri e dei giudici.

Il c.d. Ordinamento Giudiziario è la prima legge fondamentale del sistema penale. A dargli corpo e sostanza sono le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura. E qualsiasi dubbio sulla correttezza dei suoi componenti rischia di alimentare sospetti sui singoli pubblici ministeri e sui singoli giudici, sulla loro terzietà, imparzialità ed equidistanza dalle parti, dai partiti e dalle correnti.

La gente ha il diritto di rivendicare fiducia nella magistratura. E i magistrati non devono soltanto rispettare le regole, ma anche palesare di rispettarle. Al riguardo non può essere trascurata la più ampia concezione europea della

terzietà e dell'imparzialità, che si spinge fino a coprire anche l'apparenza di terzietà ed equidistanza del giudice, rendendo non equo il giudizio pur se celebrato da un giudice formalmente idoneo secondo i nostri vetusti arnesi della tassatività delle cause di ricusazione...

Ecco la ragione che impone a studiosi e politici di non perdere di nuovo l'occasione per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario, un sistema rattoppato che sopravvive dal 1941, per...

Lasciamo stare, per carità di Patria.

In questa prospettiva, confidando che se cominciamo a gettare qualche sasso in piccionaia magari escano allo scoperto, senza furori giustizialisti, voci autorevoli a sostegno, ho chiesto a quattro amici di avviare (ciascuno dal proprio punto di vista) una discussione provocatoria: uno studioso di razza già componente del C. S. M., uno studioso attento del diritto costituzionale, un avvocato impegnato, un magistrato... Se riusciremo a tenere l'intera discussione polifonica sulla non più procrastinabile necessità di ricondurre l'intera materia dell'ordinamento giudiziario a quel problema di legalità e libertà che oggi riserviamo solo a regole su competenza e inutilizzabilità ovvero sugli ambiti applicativi dell'art. 416-*bis* c.p. in rapporto alle c.d. «nuove mafie», forse eviteremo di morire assieme alla notizia.